

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 20.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica della legge regionale
25 gennaio 1991, n. 6

1. La tabella A allegata alla legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

Istituto superiore per l'addestramento
del personale delle Regioni e degli Enti locali.
Modifica dell'art. 4

della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28

1. La quota di associazione all'ISAPREL di cui all'art. 4, secondo comma della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 «Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali - provvedimenti istitutivi» è elevata a lire 180 milioni (Cap. 7400).

Art. 3

Formazione del piano regionale
delle acque minerali e termali
e dei piani di area per l'utilizzazione
delle acque minerali e termali.

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 500 milioni per la formazione del piano regionale delle acque minerali e termali e dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali di cui agli artt. 2 e 5 della legge regionale medesima (Cap. 22030).

Art. 4

Riapertura dei termini di cui all'art. 3
della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42

1. È disposta la riapertura dei termini di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 7, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42, concernente «Interventi di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali».

2. Le domande per la concessione dei contributi previsti

dalla suddetta legge, con la relativa documentazione, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Interventi per la valorizzazione
della promozione dell'immagine
nei settori produttivi.

Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16

1. Nel quadro delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dell'immagine dei vari settori produttivi di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, la Regione concorre alla realizzazione del Museo della ceramica di Nove (VI) mediante la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni da assegnarsi al medesimo Comune di Nove con le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (Cap. 30028).

Art. 6

Organizzazione dei servizi
di trasporto pubblico locale.

Legge regionale 8 maggio 1985, n. 4
e successive modifiche e integrazioni

1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale», come da ultimo modificato dalla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 44, è prorogato al 30 giugno 1992.

Art. 7

Disciplina del fondo
per le opere di urbanizzazione.

Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, in tema di «Disciplina del fondo delle opere di urbanizzazione», la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'ammontare complessivo di lire 16 miliardi, nel biennio 1992-1993, per gli interventi previsti dall'art. 3 della medesima legge, ivi compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto degli edifici adibiti al culto, assumendo impegni pluriennali di spesa, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (Cap. 43050), dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 1992.

2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 2 della medesima legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è stabilito al 15 ottobre 1991, e il termine di trasmissione delle domande medesime, da parte dei Sindaci, alla Giunta regionale, di cui al comma 2 dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 44/1987, è stabilito al 15 novembre 1991.

Art. 8

Parchi e riserve naturali regionali.

Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40

1. Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 16

agosto 1984, n. 40, in tema di «Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali», è così sostituito:

«Ai fini di cui alla lettera b), la Regione con legge di bilancio assegna annualmente un contributo per spese di impianto e di funzionamento.

I contributi sono erogati con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente».

Art. 9

Interpretazione di norme
in tema di parchi regionali

1. Per spese di primo impianto di cui all'art. 36, comma 1 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, concernente «Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei», di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, concernente «Norme per l'istituzione del parco naturale regionale della Lessinia», di cui all'art. 20, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21, concernente «Norme per l'istituzione del Parco Dolomiti d'Ampezzo», di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8, concernente «Norme per l'istituzione del parco naturale regionale del fiume Sile», si intendono le spese di impianto e di primo funzionamento occorrenti per l'istituzione e l'avvio delle attività degli enti.

Art. 10

Turismo d'alta montagna.
Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52

1. Nel quadro delle iniziative di cui alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 «Norme in materia di turismo d'alta montagna» e al fine di agevolare gli interventi di prevenzione degli infortuni nelle zone montane, anche mediante l'uso di elicotteri, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 500 milioni a favore della delegazione della seconda zona bellunese del Corpo Nazionale per il Soccorso Alpino (C.N.S.A.) (Cap. 31040).

2. Il contributo di cui al precedente comma è concesso sulla base di una relazione sull'attività svolta dal C.N.S.A. della seconda zona bellunese con l'indicazione dei mezzi e del personale impiegati nelle attività di soccorso agli alpinisti e agli escursionisti, di soccorso in caso di calamità di montagna e di altri servizi connessi all'esercizio del soccorso.

Art. 11

Interventi per la promozione
della qualità dei prodotti.
Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16

1. Nel quadro delle iniziative di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 la Regione, in vista del Mercato Unico Europeo, promuove azioni di assistenza tecnico-formativa alle imprese tese a uniformare le produzioni venete agli standard comunitari di qualità e sicurezza e a ottenere adeguata certificazione da parte degli enti riconosciuti.

2. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 4.400 milioni per il triennio 1991-1993 (Cap. 30026).

3. Il programma di interventi è adottato dalla Giunta regionale con facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 12

Miglioramento del patrimonio zootecnico.
Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 - art. 34

1. Nell'ambito delle finalità volte ad effettuare i controlli funzionali del patrimonio zootecnico previste dall'articolo 34 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 «Legge generale per gli interventi nel settore primario», la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Regionale Allevatori del Veneto (A.R.A.V.) un contributo di lire 30 milioni per il miglioramento genetico, la salvaguardia e il recupero della razza autoctona denominata «Burlina» (Cap. 12572).

Art. 13

Sviluppo e promozione delle attività
sportive e ricreative.
Legge regionale 24 agosto 1979, n. 60

1. Nell'ambito delle finalità e degli interventi previsti dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 «Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative», la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali per interventi di completamento, miglioramento e ristrutturazione degli impianti sportivi di cui all'art. 9, lettera b) della medesima legge, entro il limite massimo di lire 100 milioni per ogni iniziativa e per l'ammontare complessivo di lire 11 miliardi nel triennio 1991-1993 (Cap. 73024).

2. Gli enti locali interessati possono presentare domanda di contributo alla Giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando la documentazione di cui all'art. 10, secondo comma della legge regionale 24 agosto 1979, n. 60.

3. Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale delibera la ripartizione dei contributi, nell'ammontare massimo dell'ottanta per cento della spesa ammissibile, con facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

4. L'erogazione dei contributi suddetti è effettuata con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 14

Interventi a sostegno della promozione,
aggiornamento dei quadri tecnici, organizzativi,
amministrativi e della ricerca nel settore dello sport.
Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 36

1. All'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 36 «Interventi a sostegno della promozione, aggiornamento dei quadri tecnici, organizzativi, amministrativi e della ricerca nel settore dello sport», dopo il punto c), va aggiunto il seguente punto d):

«d) preparazione atleti di discipline sportive frequentanti scuole per atleti con indirizzo scolastico approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione.».

2. All'art. 3 della medesima legge regionale 29 aprile 1985, n. 36, viene aggiunto il seguente punto d):

«d) agli enti e società di gestione di scuole per atleti di discipline sportive autorizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione.».

Art. 15

Redazione di strumenti urbanistici

1. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici generali e di strumenti urbanistici afferenti i centri storici presentando apposita domanda, entro il 30 ottobre 1991, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e all'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.

3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque, entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della parte erogata (Capp. 43010-43012).

Art. 16

Opere pubbliche di interesse regionale

1. Al fine di concorrere alla realizzazione delle seguenti opere pubbliche di interesse regionale è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni da effettuare con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42:

- completamento del ponte della Vittoria sul fiume Piave per una spesa di lire 1 miliardo da assegnare al Comune di Belluno (Cap. 53202);
- ristrutturazione del mattatoio in Comune di Feltre per adeguamento alla normativa C.E.E. e a esigenze di innovazione tecnologica per la spesa di lire 1.500 milioni da assegnare al Comune di Feltre (Cap. 11660);
- ristrutturazione del Teatro comunale di Feltre per la spesa di lire 400 milioni da assegnare al Comune di Feltre (Cap. 70152).

Art. 17

Finanziamento della campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Alto Adriatico

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 29, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.480.000.000 al Consorzio per la gestione del Laboratorio di biologia marina di Aurisina-Sorgenti (Trieste) (Cap. 53034).

Art. 18

Contributi ad Enti di particolare rilevanza culturale. Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50

1. Il contributo alla fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia, di cui all'allegato «A» della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, è determinato per l'anno 1991 nella misura di lire 500 milioni (Cap. 70116)

Art. 19

Cultura ladina.

Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60 «Provvidenze a favore delle iniziative di valorizzazione della cultura ladina», la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Livinallongo del Col di Lana di lire 50 milioni per concorrere alla realizzazione di un museo di storia, usi, costumi e tradizioni e di un centro servizi culturali «Ladino-Fodom» (Cap. 70042).

2. Il contributo è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 20

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con la legge regionale «Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991» ai sensi dell'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 21

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 settembre 1991

Cremonese

(segue allegato)

*ALLEGATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1991,
N. 20 RELATIVA A:*

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1991**

Variazioni da apportare alla tabella A
allegata alla legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6

(in milioni di lire)

Capitolo	Descrizione	1991	1992	1993
7800	Spese per la formazione della carta tecnica e della carta geomorfologica regionale (legge regionale 16 luglio 1976, n. 28)	1.000		
10040	Pronto intervento di cui all'art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, somma finanziata con legge n. 752/1986 (legge regionale 6 novembre 1984, n. 54)	1.000		
10046	Contributi a consorzi di bonifica per interventi di natura urgente e indifferibile nel settore della bonifica ai fini della difesa e tutela del territorio (art. 3, legge regionale 2 aprile 1985, n. 30)	1.000		
10072	Contributi al Consorzio Lessineo Euganeo Berico (L.E.B.) per l'attuazione del progetto irrigazione pianura veneto centrale ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19		2.000	3.000
11574	Contributi per il miglioramento del patrimonio zootecnico (art. 34, legge regionale 31 ottobre 1990, n. 88)		1.000	
12020	Spese per iniziativa di tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale (legge regionale 28 giugno 1988, n. 30)	60		
12150	Contributo all'enoteca regionale di Pramaggiore (art. 2, legge regionale 2 aprile 1985, n. 30)	100		
12506	Sovvenzioni al centro operativo ortofrutticolo di Ferrara Consorzio interregionale, somma finanziata con assegnazione statale di cui all'art. 43, primo comma, punto 6, legge regionale n. 88/80		800	
12510	Intervento della Regione per lo sviluppo del polo informativo "Agricenter" (legge regionale 15 novembre 1988, n. 57)		2.000	3.000
12572	Integrazione regionale per interventi per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali (legge regionale 2 maggio 1980, n. 36, art. 34, primo comma, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e art. 2 legge regionale 2 aprile 1985, n. 30)	5.000		
13052	Spese per la produzione di materiale forestale (artt. 28 e 29, legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	700		
13076	Provvedimento per la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali (art. 17, legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	500		
14820	Concessione dell'indennità compensativa a imprenditori agricoli di cui al regolamento CEE 797/85 (legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, art. 49)	7.500		

(in milioni di lire)

Capitolo	Descrizione	1991	1992	1993
15520	Contributi in unica soluzione per l'acquisto e il miglioramento di attrezzature per la pesca (art. 52, quarto comma, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e legge regionale 30 aprile 1981, n. 20)	300		
20020	Sottoscrizione aumento capitale società regionali (leggi regionali 7 settembre 1982, n. 35; 7 settembre 1979, n. 47; 2 aprile 1985, n. 28; 29 aprile 1985, n. 35; 8 aprile 1980, n. 44; 6 aprile 1983, n. 19)	35		
20064	Completamento insediamento produttivo nel Comune di Fonzaso (leggi regionali 5 novembre 1979, n. 88 e 25 gennaio 1991, n. 6, art. 10)	500		
20510	Fondo straordinario per lo sviluppo e la promozione delle attività produttive, assegnazione alla Veneto Sviluppo S.p.A. (leggi regionali 6 marzo 1984, n. 9 e 30 dicembre 1986, n. 56)	1.000	2.000	2.000
21020	Provvidenze regionali per la realizzazione di aree destinate a insediamenti produttivi per le imprese artigiane (legge regionale 24 novembre 1981, n. 63)	1.000		
21276	Contributi per l'innovazione tecnologica nelle imprese artigiane (legge regionale 10 ottobre 1989, n. 37)	800		
22512	Contributi per la realizzazione di progetti specifici nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico (legge regionale 6 marzo 1984, n. 9)	200		
31058	Contributi per l'incentivazione turistico ricettiva (legge regionale 3 marzo 1987, n. 12)		3.000	3.000
31620	Progetto montagna-contributi per l'incentivazione turistico ricettiva nelle zone montane (legge regionale 6 giugno 1983, n. 29)	500		
45034	Contributi per i porti marittimi di Venezia e Chioggia ai sensi dell'art. 2, quarto comma, legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8		1.000	
45120	Interventi straordinari a sostegno della navigazione interna sulle linee navigabili del Brenta (legge regionale 20 gennaio 1988, n. 2)		1.000	
45122	Interventi straordinari a sostegno della navigazione interna sul lago di Garda (legge regionale 20 gennaio 1988, n. 1)		1.000	
45140	Realizzazione di porti interni e lacuali a norma dell'art. 2, punto 1) c); 2) b); e comma terzo legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8		800	
45190	Interventi regionali per la localizzazione di un porto polifunzionale di levante (legge regionale 24 luglio 1984, n. 34)		3.000	4.000

(in milioni di lire)

Capitolo	Descrizione	1991	1992	1993
45330	Interventi regionali nel settore dell'aereoportualità turistica (legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62)			2.000
45796	Interventi regionali nel settore delle linee funiviarie delle piste da sci (legge regionale 6 marzo 1990, n. 18)	2.000	3.000	5.000
50020	Contributi straordinari in conto capitale per il miglioramento e la razionalizzazione dell'approvvigionamento idropotabile nel Veneto a esaurimento degli interventi previsti dalla legge regionale 19 luglio 1983, n. 38	100		
50058	Sistemazione e adeguamento impianti di potabilizzazione alimentati dalle acque del fiume Adige (art. 8, legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4)		2.924	
50136	Contributi in unica soluzione per la costruzione di impianti di depurazione tipo, a carattere consortile e di collettori principali (legge regionale 24 gennaio 1986, n. 7)	500	2.000	3.000
50138	Contributi ai consorzi per spese di gestione degli impianti a carattere consortile (legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66, art. 25)	850		
50164	Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti (legge regionale 22 maggio 1984, n. 22)		2.000	
50270	Contributo agli Enti locali e loro consorzi per l'attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti (legge regionale 23 aprile 1990, n. 31)	1.000		
50610	Interventi in materia di acquedotti per uso idropotabile - concessione di contributi alle Comunità montane ai sensi della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 - interventi straordinari nn. 24/D, 25/D, 26/D, 27/D e 28/D (art. 10, lett. I, legge regionale 6 settembre 1983, n. 48)	1.000	1.000	
52202	Consolidamento e trasferimento abitati (leggi regionali 31 agosto 1979, n. 66 e 8 maggio 1980, n. 57)	506		
61034	Contributi in unica soluzione per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici, nonché per l'acquisto di attrezzature e arredi da destinare a servizi residenziali per gli anziani (art. 4, lett. C), D), E), F) e G) legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 e art. 12 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48)	5.000		
61048	Contributo una tantum in conto capitale per la ristrutturazione Centro Cultura e Spiritualità Papa Luciani di Santa Giustina Bellunese (art. 8, legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66)	300		

(in milioni di lire)

Capitolo	Descrizione	1991	1992	1993
61220	Contributi per la costruzione o riadattamento impianti e arredi degli asili nido (artt. 1 e 2, legge regionale n. 39/79 e legge regionale 23 aprile 1990, n. 32)	3.000	5.000	5.000
61430	Interventi per garantire l'accesso al credito per strutture residenziali per anziani (legge regionale 4 giugno 1987, n. 26)		10.000	13.000
70044	Assegnazione annuale al "Premio Longarone" (legge regionale 23 dicembre 1983, n. 61)	20		
70164	Contributi in conto capitale ai comuni singoli o associati per la realizzazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi (legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 e art. 3, legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66)	800		
70174	Intervento regionale per l'adeguamento strutturale e funzionale alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali (legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6)	107		
70188	Interventi a favore del settore archeologico (legge regionale 8 aprile 1986, n. 17)	500		
71206	Contributi agli E.S.U. per spese d'investimento (art. 4, legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50)		2.000	7.000
71240	Contributi regionali ad Enti pubblici locali per l'acquisto di autobus per il servizio scolastico (legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65)			2.000
72010	Fondo straordinario per la promozione economica (legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, art. 27)	1.500		
73030	Contributo straordinario per l'istituzione della scuola per atleti di discipline sportive invernali in Provincia di Belluno (legge regionale 22 dicembre 1989, n. 55)	350	350	
75004	Ricerche in materia di salvaguardia ambientale (art. 1, legge regionale 11 agosto 1989, n. 31)	300		
75026	Spese per impianti per osservatori ornitologici (art. 16 legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 e legge regionale 11 agosto 1989, n. 31)	200		
75036	Spese per contributi agli allevatori di selvaggina (art. 26, legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 e legge regionale 11 agosto 1989, n. 31)	200		
75040	Spese per organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento e per premi di presenza (art. 43 legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 e legge regionale 11 agosto 1989, n. 31)	135		
75206	Interventi in materia di pesca, di protezione del patrimonio ittico e altre iniziative promozionali in materia di pesca (art. 3 e art. 10, quinto comma, legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50)	400		

Dal procedimento di formazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Vittorio Guillion Mangilli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 giugno 1991, n. 21/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 luglio 1991, dove ha acquisito il n. 75 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato a tutte le commissioni consiliari in data 4 luglio 1991;
- La 1^a e le restanti commissioni consiliari hanno completato l'esame del progetto di legge in data 18 luglio 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giulio Veronese, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 luglio 1991, n. 4548;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 31 luglio 1991;
- Il Commissario del Governo, con nota 30 agosto 1991, n. 10733/22707, ha restituito copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, comunicando la non opposizione e il consenso all'urgenza del Governo e informando che seguirà nota di osservazioni di natura tecnico-contabile.

Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 20

- Entro il **10 ottobre 1991**, le Camere di commercio, le società di servizi costituite dalle associazioni sindacali di categoria e i consorzi tra imprese, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo in conto capitale per interventi e programmi di assistenza tecnica, finalizzati all'evoluzione e riorganizzazione delle attività distributive, allegando una relazione descrittiva dell'intervento e un preventivo di spesa (art. 4, comma 2, l.r. n. 20/1991).

Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 2 della medesima legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è stabilito al **15 ottobre 1991**, e il termine di trasmissione delle domande medesime, da parte dei sindaci, alla Giunta regionale, di cui al comma 2 dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 44/1987, è stabilito al **15 novembre 1991** (art. 7, comma 2, l.r. n. 20/1991).

- Entro il **25 ottobre 1991**, le comunità montane, i comuni e loro consorzi possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo per favorire la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, corredata dei seguenti documenti (art. 13, l.r. n. 20/1991):

- a) deliberazione dell'ente locale che attesti la volontà di usufruire del contributo regionale per i fini della presente legge e individui l'area in conformità agli strumenti urbanistici;
- b) estratto del prg o del pdf con le previsioni per gli impianti e attrezzature sportive da realizzare nell'ambito del territorio servito;
- c) progetto di massima, preventivo sommario di spesa, piano di finanziamento e previsione dei tempi per la realizzazione dell'opera;
- d) relazione attestante la validità tecnico-funzionale dell'opera, il suo inserimento nel territorio, le distanze e i rapporti con altri impianti esistenti nel comprensorio;
- e) proposta di normativa che regoli l'uso e la gestione degli impianti.

I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici generali e di strumenti urbanistici afferenti i centri storici presentando apposita domanda, entro il **30 ottobre 1991**, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e all'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (art. 15, comma 1, l.r. n. 20/1991).

Il termine di cui al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale», come da ultimo modificato dalla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 44, è prorogato al **30 giugno 1992** (art. 6, comma 1, l.r. n. 20/1991).

- Entro il **31 dicembre** di ogni anno, la Regione del Veneto assegna, con legge di bilancio, un contributo agli enti gestori dei parchi e delle riserve per spese di impianto e di funzionamento (art. 28, comma 2°, l.r. n. 40/1984, come sostituito dall'art. 8, comma 1, l.r. n. 20/1991).

Strutture amministrative regionali competenti:

- Dipartimento per il personale (art. 2);
- Dipartimento per la geologia e le attività estrattive (art. 3);
- Dipartimento per il commercio e mercati (art. 4);
- Dipartimento per le attività promozionali (art. 5);
- Dipartimento per la viabilità e i trasporti (art. 6);
- Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali (artt. 7, 8, 9 e 15);
- Dipartimento per il turismo (art. 10);
- Segreteria regionale per le attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario (art. 11);
- Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee (art. 12);
- Dipartimento sport e tempo libero (artt. 13 e 14);
- Dipartimento per i lavori pubblici (art. 16);
- Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente (art. 17);
- Dipartimento per le attività culturali (artt. 18 e 19).